

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 06-02-21

OGGETTO:

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DELL'UNITA DI PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO IN
GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL
DISTRETTO DELL'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
(ex art. 14 del CCNL 22.01.2004) IN FAVORE DEL CO=**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese
di febbraio alle ore 11:00, nella Residenza Municipale, il Commissario
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL
PREFETTO DI MACERATA N. 4477/2020, alla presenza del Segretario
Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente Deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI i contatti informali tra l'Unione Montana Potenza Esino Musone ed il comune di Castelraimondo (MC) relativi alle difficoltà di quest'ultimo ente poter aderire da subito alla Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale in quanto in Gestione Commissariale;

VERIFICATO che il comune di Castelraimondo ha interesse al POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO, anche grazie all'implementazione del personale e soprattutto per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, per spese relative al PERSONALE, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

RICHIAMATI gli indirizzi di governo della Giunta dell'Unione Montana Potenza Esino Musone che ha promosso e sostenuto la collaborazione istituzionale degli enti adenti alla gestione Associata dei Servizi in Convenzione per la Polizia Locale;

VERIFICATO che al capitolo **XXXXXX** del Bilancio Pluriennale di Previsione, sono disponibili risorse per sostenere le spese dell'intervento, ora stimate, per € **XXXXXXXXXX** ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare il comma 1^o del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

SENTITA in merito l'addetto al Servizio in Gestione Associata di Polizia Locale dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, Agente P.L. QUACQUARINI PAOLO, che ha manifestato la sua disponibilità ad essere utilizzato per distacco dal Comune di Castelraimondo (MC) per 18 ore settimanali su 36;

VISTO lo schema di convenzione appositamente redatto;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria

prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di disporre il **POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**, per l'ampliamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'utilizzazione parziale del dipendente addetto al Servizio in Gestione Associata di Polizia Locale dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, Agente P.L. **QUACQUARINI PAOLO**, che ha manifestato la sua disponibilità ad essere utilizzato per distacco dal Comune di Castelraimondo (MC) per 18 ore settimanali su 36, fino a tutto il 30/06/2021;
3. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il l'Unione Montana, allegato alla presente;
4. Di dare atto che l'utilizzo dell'unità lavorativa sopra indicata comporta una spesa complessiva presunta così composta a carico del comune di Castelraimondo, pari a € **XXXXXXXX**.-
5. Di autorizzare i Responsabili dei Servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;
7. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL DISTRETTO DELL'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004) IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

In data e luogo delle sottoscrizioni digitali,
TRA

- l'Unione Montana Potenza Esino Musone rappresentato dal Presidente autorizzato con deliberazione n.....del
- Il Comune di Castelraimondo rappresentato dal Commissario Prefettizio autorizzato con deliberazione n. del

PREMESSO

- che l'Unione Montana Potenza Esino Musone (di seguito "Unione Montana") ed il Comuni di Casteraimondo (di seguito comune), ai sensi dell'art. 14 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004, ritengono rispondente ai principi di economicità ed efficienza degli Enti stipulare una convenzione in base alla quale l'agente di polizia locale, **QUACQUARINI PAOLO**, dipendente a tempo determinato dell'Unione

Montana, presterà servizio per un massimo di 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune per il periodo decorrente dal XXXX al XXXX;

- che il medesimo dipendente ha espresso il proprio assenso;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il comune di Castelraimondo è autorizzato ad utilizzare l'Agente di Polizia Locale QUACQUAINI PAOLO - dipendente a tempo determinato dell'Unione Montana Potenza Esino Musone- Istruttore di Vigilanza cat. C, - per attività di Agente di Polizia Locale nel territorio comunale così come previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004.

Art. 2 - DURATA E MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il periodo di utilizzo viene determinato **dal 15/02/2021 al 30/06/2021** . La presente convenzione potrà essere prorogata previo assenso di tutti i soggetti interessati;

2. L'assegnazione si intende conferita per un massimo di 18 (diciotto) ore settimanali che l'agente di polizia locale QUACQUARINI PAOLO svolgerà presso il Comune di Castelraimondo nelle ore antimeridiane e pomeridiane nei giorni da concordare tra i responsabili dei servizi di polizia locale in base alle esigenze dell'attività del servizio di polizia municipale.

3. Eventuali variazioni di orario che interferiscono con l'attività lavorativa prestata dal dipendente dovranno essere preventivamente concordate tra le due amministrazioni.

4. L'orario lavorativo massimo della dipendente QUACQUARINI PAOLO non dovrà comunque essere complessivamente superiore alle 48 ore settimanali o al diverso monte ore di servizio al quale il dipendente ha diritto. Il dipendente ha diritto al riposo giornaliero e settimanale previsto dalle normative vigenti.

Le ferie annuali dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ART. 3 - RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA

1. Il Comune di Castelraimondo rimborserà all'Unione Montana un importo pari alla retribuzione oraria, lorda, compreso maggiorazioni, voci accessorie ed oneri a carico del datore di lavoro, con riferimento alle ore di lavoro effettivamente svolte.

2. La liquidazione del rimborso avverrà da parte del Comune di Castelraimondo in unica soluzione entro il 31/07/2021 previa presentazione all'Unione Montana delle ore effettivamente prestate dal lavoratore.

Art. 4 - RISOLUZIONE

1. Ciascun Comune potrà risolvere la presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno trenta giorni.

La risoluzione anticipata della presente convenzione potrà avvenire, con preavviso di trenta giorni, anche

nel caso in cui il dipendente QUACQUARINI PAOLO comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

li,

Per l'Unione Montana Potenza Esino Musone

.....

Per il Comune di Castelraimondo

.....

L'agente di P.L. QUACQUARINI PAOLO

Per accettazione dell'incarico

.....

IL COMMISSARIO

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, integrante e sostanziale del presente deliberato unitamente alle premesse.

Inoltre, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 11-02-21

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 11-02-21

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario

BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11-02-21 al 26-02-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.

F.to GALLITRI DR. DIEGO